

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo  
Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 83

Roma, 3 dicembre 2015

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## **Oggetto**

Attribuzione del codice fiscale dell'armatore estero ai fini dell'assicurazione presso l'INAIL.

## **Quadro Normativo**

- /// **D.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965:** Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Art. 291.
- /// **Legge n. 413 del 26 luglio 1984:** Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. Artt. 47 e seg.
- /// **D.l. n. 6 del 15 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.** Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale. Art. 2.

## **Premessa**

L'articolo n. 291 del d.p.r. 1124 del 30 giugno 1965 stabilisce che l'Istituto è autorizzato ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

Nel caso in cui l'armatore della nave battente bandiera estera sia residente o abbia sede all'estero, per uniformare le modalità operative di gestione dei rapporti

assicurativi, anche tali soggetti, devono chiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale<sup>1</sup>.

### **Richiesta di codice fiscale da soggetto diverso da persona fisica**

Nel caso in cui l'armatore sia un soggetto diverso da una persona fisica, per ottenere l'attribuzione del codice fiscale è necessario presentare il modello AA5/6, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup>, con le seguenti modalità:

- ✓ in duplice esemplare, tramite una qualunque Sede dell'Agenzia delle Entrate<sup>3</sup>, a cura del rappresentante legale ovvero di persona appositamente delegata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante legale
- ✓ in unico esemplare, mediante raccomandata R/R o PEC, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante legale.

Nel rinviare alle istruzioni per la compilazione del modello fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, ai fini della corretta presentazione dello stesso si precisa che:

- a. i soggetti non residenti in Italia devono indicare i dati completi della sede estera;
- b. i soggetti non residenti e privi di domicilio fiscale in Italia, devono lasciare in bianco questo campo e possono omettere l'indicazione del codice fiscale del rappresentante, se questi ne è sprovvisto, indicando i soli dati anagrafici completi;
- c. vanno indicati solo i dati identificativi del sottoscrittore, qualora quest'ultimo sia privo di codice fiscale italiano.

Unitamente alla presentazione del predetto modello, è necessario allegare un'adeguata documentazione che certifichi l'esistenza del soggetto giuridico estero, nonché una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente il motivo della richiesta di attribuzione del codice fiscale e l'effettiva mancanza di domicilio fiscale in Italia.

La documentazione, che ha la finalità di certificare l'esistenza del soggetto estero ed i suoi corretti dati identificativi, può consistere nell'atto costitutivo, nello statuto, nella visura camerale, ecc. del soggetto giuridico estero e dovrà essere conforme alle leggi relative alla validità delle certificazioni in paesi esteri.

---

<sup>1</sup> L'obbligo di indicazione del codice fiscale è stato introdotto dall'art.1, comma 2, del decreto legge 463/1983 convertito nella legge 638/1983 secondo cui "La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984". Circolare Inail n. 62 del 24 ottobre 1985.

<sup>2</sup> [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (percorso: Cosa devi fare - Richiedere - Codice fiscale e tessera sanitaria - Codice fiscale Modello AA5/6)

<sup>3</sup> Gli indirizzi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (percorso: L'Agenzia - Uffici e PEC)

## **Richiesta di codice fiscale da soggetto persona fisica**

In caso di attribuzione del codice fiscale ad un soggetto armatore persona fisica, lo stesso potrà avvalersi delle medesime modalità sopra indicate ovvero rivolgersi direttamente all'ufficio consolare italiano nel Paese estero presso cui ha stabilito la propria residenza o domicilio fiscale.

I consolati italiani, infatti, sono autorizzati ad accedere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e, previa verifica dei requisiti e della relativa documentazione procedono direttamente all'attribuzione del codice fiscale nei confronti dell'armatore.

## **Comunicazione all'Inail del codice fiscale**

**Gli armatori esteri già iscritti** e quindi titolari di un codice conto a 5 cifre e delle credenziali di accesso ai servizi telematici del Settore Navigazione, devono aggiornare la propria scheda anagrafica inserendo, qualora non l'abbiano già comunicato, il codice fiscale tramite il Servizio *online* "*Comunicazione variazione anagrafica > Variazione anagrafica armatore*", disponibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Inail per - Naviganti - Accedi ai Servizi online.

**Per le nuove iscrizioni**, l'armatore estero deve attenersi alle modalità previste per l'iscrizione di un nuovo armatore nazionale e quindi deve trasmettere telematicamente la denuncia di prima iscrizione attraverso l'apposito Servizio *online* "*Denunce prima iscrizione > Compilazione denuncia prima iscrizione*" disponibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Inail per - Naviganti - Accedi ai Servizi online.

Dopo aver inserito i dati anagrafici e le informazioni relative all'armatore, ivi incluso il codice fiscale attribuito, l'applicativo richiede l'inserimento della denuncia di prima iscrizione della nave che verrà armata. Se la nave è già censita negli archivi Inail è sufficiente indicare il numero di certificato ad essa associato. In caso contrario, è necessario compilare la scheda con i dati tecnici relativi alla nave.

Una volta inviata la denuncia di prima iscrizione, l'armatore riceverà una e-mail di conferma contenente le credenziali di accesso ai servizi *online*, il numero di conto assegnato (codice che individua l'azienda) e il numero di certificato (codice che individua la nave).

Tali dati serviranno per effettuare tutti i successivi adempimenti connessi al rapporto assicurativo.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello